

COMUNE DI VEZZA D'OGGIO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione numero 04 del 7 marzo 2024

Oggetto: **Approvazione aliquote IMU anno 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **sette** del mese di **marzo**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, vennero oggi convocati i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
OCCHI Diego Martino	SI	
BENAGLIO Guerino Antonio	SI	
GREGORINI Vittorio		SI
RIZZI Mattia	SI	
BONAVETTI Andrea	SI	
TONSI Anna Maria		SI
PENASA Davide	SI	
GASPAROTTI Marco	SI	
RIZZI Giovanmaria Giacomo	SI	
GREGORINI Paolo Guerino	SI	
RIZZI Laura	SI	
Totali	9	2

Assiste all'adunanza il segretario comunale, **dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Diego M. Occhi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **quattro** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 7 marzo 2024

Oggetto: **Approvazione aliquote IMU anno 2024.**

Il Sindaco informa che anche per l'anno 2024 si propone la conferma delle aliquote IMU nella stessa misura dell'anno 2023 nonostante le difficoltà derivanti dal caro energia e dell'aumento dei costi delle materie prime che hanno inciso anche nei costi di gestione dell'ente. Considerazioni cui afferma di aderire anche il Consigliere Rizzi Giovanmaria a nome del gruppo di minoranza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato:

- che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- che sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, **con decorrenza 1° gennaio 2021**, "48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello

Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- **Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- **Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno **2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che il Ministro dell'Interno con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali al 15 marzo 2024;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è stato, alla data odierna, ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri adottati nel 2020 e confermati per gli esercizi successivi;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le misure di base e le facoltà di manovra seguenti:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di € 200,00, elevabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze ed alle unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota 2023
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangono tale destinazione e non siano locati	0,0%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e di quelli posseduti da imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale tenuta dalla CCIAA	0,84%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, posseduti da imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale tenuta dalla CCIAA	0,79%
Fabbricati della categoria C/1 (Negozi, botteghe, ristoranti, trattorie, bar, ecc.)	0,79%
Altri immobili diversi da quelli dei punti precedenti	0,84%
Aree fabbricabili	0,84%

Accertato che il gettito IMU lordo incassato per l'anno 2023, alla data odierna, ammonta a € 500.473,12, già ridotto di € 195.188,37 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il D.U.P. 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta n. 10 del 09/02/2024;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 09/02/2024;

Considerato che dallo schema di bilancio di previsione approvato emerge un fabbisogno finanziario che può essere soddisfatto confermando le aliquote in vigore nell'anno 2023;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (...)

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Preso atto che l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Ritenuto di provvedere in merito all'oggetto;

Precisato che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario e tributario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota 2024
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e di quelli posseduti da imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale tenuta dalla CCIAA	0,84%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, posseduti da imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale tenuta dalla CCIAA	0,79%
Fabbricati della categoria C/1 (Negozi, botteghe, ristoranti, trattorie, bar, ecc.)	0,79%
Altri immobili diversi da quelli dei punti precedenti	0,84%
Aree fabbricabili	0,84%

2. di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA l'urgenza di provvedere in merito all'oggetto;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, espressi dai consiglieri presenti e votanti,

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 7 marzo 2024

Oggetto: **Approvazione aliquote IMU anno 2024.**

Il responsabile del **servizio finanziario e di ragioneria** dell'ente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio
(Gregorini dott. Fabio)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gregorini", written over the printed name.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Diego M. Occhi



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li **13 MAR. 2024**



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

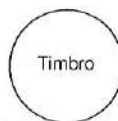
ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal al

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza D'Oglio, li

Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)